



# **REGOLAMENTO COMUNALE**

in vigore dal 26 ottobre 2009

# INDICE DEGLI ARTICOLI

<b>PREAMBOLO .....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
Art. 1 Campo di applicazione .....	5
Art. 2 .....	5
a) Nome e circoscrizione.....	5
b) Frazioni.....	5
Art. 3 Stemma e sigillo .....	5
<b>TITOLO II ORGANIZZAZIONE POLITICA .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I Organi del Comune.....</b>	<b>5</b>
Art. 4 Organi.....	5
<b>CAPITOLO II L'Assemblea comunale .....</b>	<b>5</b>
Art. 5 Composizione.....	5
Art. 6 Attribuzioni .....	5
<b>CAPITOLO III Il Consiglio comunale.....</b>	<b>6</b>
Art. 7 Istituzione .....	6
Art. 8 Elezione.....	6
Art. 9 Circondari elettorali .....	6
Art. 10 Attribuzioni .....	6
Art. 11 Seduta costitutiva .....	6
a) Convocazione .....	6
b) Dichiarazione di fedeltà.....	6
c) Costituzione dei gruppi.....	6
Art. 12 Ufficio presidenziale e supplenza.....	6
Art. 13 Sessioni ordinarie .....	6
Art. 14 Sessioni straordinarie.....	7
Art. 15 Luogo .....	7
Art. 16 Modo di convocazione .....	7
Art. 17 Frequenza - Sanzioni .....	7
Art. 18 Riconvocazioni .....	7
Art. 19 Partecipazione del Municipio.....	7
Art. 20 Pubblicità del Consiglio comunale.....	7
a) Pubblico.....	7
b) Organi di informazione.....	7
Art. 21 Messaggi municipali - rapporti .....	7
a) Deposito .....	7
b) Consultazioni .....	7
Art. 22 Urgenza ed emendamenti.....	7
Art. 23 Sistema di voto .....	7
Art. 24 Quoziente di voto .....	8
Art. 25 Funzionamento.....	8
Art. 26 Entrata in materia .....	8
Art. 27 Votazioni .....	8
Art. 28 Revoca di risoluzioni .....	8
Art. 29 Casi di collisione.....	8
Art. 30 Verbale .....	8
Art. 31 Pubblicazione delle risoluzioni.....	8
Art. 32 Interrogazioni .....	8
Art. 33 Interpellanze .....	9
Art. 34 Mozioni.....	9
<b>CAPITOLO IV Le commissioni .....</b>	<b>9</b>
Art. 35 Commissioni.....	9
a) Permanenti .....	9
b) Speciali .....	9

Art. 36	Composizione e funzionamento .....	9
Art. 37	Validità delle sedute .....	9
Art. 38	Commissione della gestione .....	9
Art. 39	Organo peritale di controllo .....	9
Art. 40	Commissione delle petizioni .....	9
Art. 41	Commissione delle opere pubbliche .....	10
Art. 42	.....	10
a)	Ispezione degli atti .....	10
b)	Obbligo di discrezione .....	10
Art. 43	Rapporto .....	10
<b>CAPITOLO V Diritti politici dei cittadini.....</b>		<b>10</b>
Art. 44	Petizioni .....	10
a)	Diritto di risposta .....	10
b)	Esame .....	10
Art. 45	Referendum .....	11
Art. 46	Iniziativa .....	11
<b>CAPITOLO VI Il Municipio.....</b>		<b>11</b>
Art. 47	Composizione .....	11
Art. 48	Seduta costitutiva .....	11
Art. 49	Nomine e decisioni di inizio legislatura .....	11
Art. 50	Competenze generali .....	11
Art. 51	Competenze delegate .....	11
Art. 52	Deleghe all'amministrazione .....	12
Art. 53	.....	12
a)	Convocazione delle sedute .....	12
b)	Luogo .....	12
Art. 54	Modalità di funzionamento delle sedute .....	12
Art. 55	Spese non preventivate .....	12
Art. 56	Lavori e forniture .....	12
Art. 57	Verbale .....	12
Art. 58	Norme comportamentali .....	12
a)	Informazioni .....	12
b)	Divieto di prestazione .....	13
Art. 59	Informazione alla popolazione .....	13
<b>CAPITOLO VII Il Sindaco .....</b>		<b>13</b>
Art. 60	Competenze .....	13
<b>CAPITOLO VIII Dicasteri - Commissioni - Delegazioni .....</b>		<b>13</b>
Art. 61	Dicasteri .....	13
Art. 62	Delegazioni e Commissioni .....	13
Art. 63	Competenze – verbale .....	13
Art. 64	Commissioni di frazione .....	13
<b>TITOLO III I DIPENDENTI COMUNALI .....</b>		<b>14</b>
Art. 65	Dipendenti - funzioni .....	14
Art. 66	Dichiarazione di fedeltà .....	14
<b>TITOLO IV INDENNITA' .....</b>		<b>14</b>
Art. 67	Indennità ai membri del Municipio e delle Commissioni .....	14
Art. 68	Finanziamento dei gruppi .....	14
<b>TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' .....</b>		<b>14</b>
Art. 69	Principi della gestione finanziaria e della contabilità .....	14
Art. 70	Preventivi e consuntivi - Estensione .....	14
Art. 71	Norme per la gestione finanziaria .....	14
Art. 72	Piano finanziario .....	15
Art. 73	Incassi e pagamenti .....	15
Art. 74	Autorizzazione a riscuotere .....	15
Art. 75	Diritto di firma .....	15
<b>TITOLO VI I BENI COMUNALI.....</b>		<b>15</b>

<b>CAPITOLO I Disposizioni generali .....</b>	<b>15</b>
Art. 76 Suddivisione .....	15
Art. 77 Amministrazione .....	15
Art. 78 Alienazioni - Locazioni.....	15
<b>CAPITOLO II I beni amministrativi .....</b>	<b>15</b>
Art. 79 .....	15
a) Beni amministrativi in senso stretto .....	15
b) Beni d'uso comune .....	15
Art. 80 Titolo di acquisizione ed estinzione.....	15
Art. 81 Amministrazione .....	15
<b>CAPITOLO III Utilizzazione dei beni amministrativi.....</b>	<b>16</b>
Art. 82 Uso comune.....	16
Art. 83 Uso speciale .....	16
a) In generale .....	16
b) Autorizzazione .....	16
c) Concessione.....	16
d) Procedura.....	16
f) Durata .....	16
g) Revoca.....	16
<b>CAPITOLO IV Tasse .....</b>	<b>16</b>
Art. 84 Ammontare .....	16
Art. 85 Criteri di computo .....	17
Art. 86 Pagamento.....	17
Art. 87 Esenzioni.....	17
Art. 88 Restituzione.....	17
Art. 89 Concessioni e autorizzazioni esistenti .....	17
<b>CAPITOLO V Fidejussioni e Mutui – Divieti – Prestazioni obbligatorie .....</b>	<b>18</b>
Art. 90 Fidejussioni e mutui - divieti.....	18
Art. 91 Prestazioni obbligatorie .....	18
<b>TITOLO VII CONTRAVVENZIONI E MULTE .....</b>	<b>18</b>
Art. 92 Ammontare della multa.....	18
Art. 93 Rapporti - Segnalazioni .....	18
Art. 94 Procedura.....	18
<b>TITOLO VIII REGOLAMENTI - ORDINANZE - TASSE - INDENNITA' .....</b>	<b>18</b>
Art. 95 Regolamenti e esposizione .....	18
Art. 96 Ordinanze.....	18
Art. 97 Tasse e indennità .....	18
Art. 98 Sportello.....	18
<b>TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE .....</b>	<b>18</b>
Art. 99 Entrata in vigore .....	18
Art. 100 Abrogazione.....	18

## **PREAMBOLO**

Il Comune di Breggia promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

Il presente regolamento comunale compendia e integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (in seguito RALOC) e i relativi decreti di applicazione, entro la giurisdizione territoriale del Comune di Breggia.

**Art. 2**  
**a) Nome e circoscrizione**

Breggia è Comune del Circolo di Caneggio, Distretto di Mendrisio, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Castel San Pietro, Morbio Inferiore, Vacallo e con lo Stato Italiano. (1)

**b) Frazioni**

Il Comune di Breggia comprende le frazioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio, Roncapiano, Sagno e Scudellate.  
I limiti territoriali comunali sono indicati nell'allegato 1.

**Art. 3**  
**Stemma e sigillo**

Lo stemma comunale rappresenta un ramo di castagno che unisce e nutre 6 foglie e 6 ricci. A sua volta un fiume fonte di vita per la pianta indigena da cui attinge nutrimento attraverso le sue radici. (2)

L'adozione del sigillo è di competenza del Municipio.  
I duplicati, realizzati nella forma dei timbri, hanno valore ufficiale.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE POLITICA**

### **CAPITOLO I Organi del Comune**

**Art. 4**  
**Organi**

Gli organi del Comune sono:  
a) Assemblea comunale  
b) il Consiglio comunale  
c) il Municipio

### **CAPITOLO II L'Assemblea comunale**

**Art. 5**  
**Composizione**

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

**Art. 6**  
**Attribuzioni**

L'Assemblea comunale per scrutinio popolare:  
a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;  
b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

### **CAPITOLO III Il Consiglio comunale**

- Art. 7  
Istituzione** Il Consiglio comunale è composto di 25 membri. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia Comunale.  
La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quelle di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e per i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono, per incarico del Cantone o della Confederazione, mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione comunale.
- Art. 8  
Elezione** L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.
- Art. 9  
Circondari elettorali** E' riconosciuto il diritto dei gruppi alla rappresentanza locale.  
A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari:  
1. Bruzella  
2. Cabbio  
3. Caneggio  
4. Morbio Superiore  
5. Muggio, con Roncapiano e Scudellate  
6. Sagno  
  
La ripartizioni dei seggi avviene come stabilito all'art. 73 Legge sull'esercizio dei diritti politici.
- Art. 10  
Attribuzioni** Si richiama l'art. 42 LOC.
- Art. 11  
Seduta costitutiva**  
**a) Convocazione** Si richiama l'art. 46 LOC.  
**b) Dichiarazione di fedeltà** Si richiama l'art. 47 LOC.  
**c) Costituzione dei gruppi** Si richiama l'art. 73 cpv. 2, 3 e 4 LOC.
- Art. 12  
Ufficio presidenziale e supplenza** La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:  
a) un Presidente  
b) un primo Vicepresidente  
c) un secondo Vicepresidente  
d) due Scrutatori  
Le cariche non sono obbligatorie.  
  
In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo Vicepresidente e, in assenza di questi, dal secondo Vicepresidente.  
In caso di assenza del secondo Vicepresidente egli è supplito dal consigliere comunale più anziano per età presente in sala.
- Art. 13  
Sessioni ordinarie** Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.  
La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda si apre entro il 20 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

- Art. 14  
Sessioni  
straordinarie** Si richiama l'art. 50 LOC.
- Art. 15  
Luogo** Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale, di principio nelle ore serali.
- Art. 16  
Modo di  
convocazione** Si richiama l'art. 51 LOC.
- Art. 17  
Frequenza -  
Sanzioni** Si richiama l'art. 53 LOC.
- Art. 18  
Riconvocazioni** Si richiama l'art. 54 LOC.
- Art. 19  
Partecipazione del  
Municipio** Si richiama l'art. 55 LOC.
- Art. 20  
Pubblicità del  
Consiglio comunale**
- a) Pubblico** Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. L'uso di apparecchi registratori e simili è di regola vietato.
- b) Organi di  
informazione** Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate all'Ufficio presidenziale ed ottenere il preventivo consenso.
- Art. 21  
Messaggi  
municipali -  
rapporti**
- a) Deposito** Si richiamano gli art. 56, 57 LOC e 10, 11, 11a, 13 RALOC. I messaggi municipali devono essere trasmessi ai consiglieri 30 giorni prima della seduta. I rapporti scritti delle Commissioni devono essere depositati in Cancelleria 7 giorni prima della seduta.
- b) Consultazioni** I messaggi possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della Cancelleria e sono pubblicati sul sito internet del Comune.
- Art. 22  
Urgenza ed  
emendamenti** Si richiamano gli artt. 59 e 38 cpv.2 LOC.
- Art. 23  
Sistema di voto** Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, anche per l'attinenza comunale e per nomine di competenza.

- Art. 24**  
**Quoziente di voto**
- Si richiama l'art. 61 LOC.
- Art. 25**  
**Funzionamento**
- Le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.  
Il Municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.  
I Consiglieri comunali possono prendere la parola due volte su ogni oggetto.  
Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.
- Ai capigruppo ed ai relatori sono riservate ulteriori facoltà di intervento.
- Art. 26**  
**Entrata in materia**
- Il Presidente apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri.  
Mette quindi in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia.  
In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito e invita eventuali relatori a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale.
- Art. 27**  
**Votazioni**
- Chiusa la discussione, quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.  
L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.  
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.  
La proposta che raggiunge il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.  
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
- Art. 28**  
**Revoca di risoluzioni**
- Si richiama l'art. 63 LOC.
- Art. 29**  
**Casi di collisione**
- Si richiama l'art. 64 LOC.
- Art. 30**  
**Verbale**
- Si richiamano gli art. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC. Il riassunto della discussione e le dichiarazioni di voto vengono verbalizzati a parte e approvati nella seduta successiva.  
Interpellanze e mozioni che pervengono una settimana prima al Municipio vengono allegate al riassunto delle discussioni e trasmesse a tutti i membri del Consiglio comunale.
- Art. 31**  
**Pubblicazione delle risoluzioni**
- Si richiamano gli art. 74 LOC.
- Art. 32**  
**Interrogazioni**
- I membri del Consiglio comunale possono presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.  
Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto possibilmente nel termine di un mese direttamente all'interrogante.  
Qualora lo ritenesse d'interesse generale, dirama il testo dell'interrogazione e della risposta agli altri Consiglieri comunali.  
In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

**Art. 33**  
**Interpellanze** Si richiamano l'art. 66 LOC e l'art. 14 RALOC.

**Art. 34**  
**Mozioni** Si richiamano l'art. 67 LOC e l'art. 17 RALOC.

#### **CAPITOLO IV Le commissioni**

**Art. 35**  
**Commissioni**  
**a) Permanenti**

Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione della gestione
- b) Commissione delle petizioni
- c) Commissione delle opere pubbliche

Le Commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.

**b) Speciali**

Si richiama l'art. 69 LOC.

**Art. 36**  
**Composizione e**  
**funzionamento**

Le Commissioni sono composte da cinque membri, suddivisi proporzionalmente fra i gruppi. Ogni gruppo ha diritto a designare un supplente, che è sempre convocato e agirà quale Commissario solo in assenza di un membro.

Ogni Commissione, la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito ogni anno, nomina un Presidente e un Segretario.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale di regola con avviso scritto ai membri almeno 5 giorni prima della seduta.

Ogni Commissione può designare un relatore, che, oltre a redigere un rapporto scritto sugli oggetti in esame, può riassumere verbalmente la discussione e commentare la proposta in sede di Consiglio comunale.

Le Commissioni tengono un verbale delle riunioni. Il Segretario di ogni Commissione è responsabile di redigere detto verbale.

**Art. 37**  
**Validità delle**  
**sedute**

Si richiama l'art. 70 LOC.

**Art. 38**  
**Commissione della**  
**gestione**

Si richiamano gli art. 72, 171a, 172, 173, 174, 175 LOC.

Inoltre la Commissione della gestione ha il compito:

- a) di rivedere il conto di gestione corrente riscontrandolo con il preventivo;
- b) di controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti e la relativa documentazione;
- c) di verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
- d) di accertare l'esattezza dei conteggi.

**Art. 39**  
**Organo peritale di**  
**controllo**

Si richiama l'art. 171 a LOC.

**Art. 40**  
**Commissione delle**  
**petizioni**

Riservato quanto disposto dall'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC, la Commissione delle petizioni ha il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni di Consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;

- c) le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di Consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;
- e) le istanze a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, tenuto conto della delega di cui all'art. 53 del presente regolamento;
- f) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre Commissioni;
- h) le questioni di toponomastica.

**Art. 41**  
**Commissione delle**  
**opere pubbliche**

Riservato quanto disposto dall'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC, la Commissione delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche, nonché le implicazioni attinenti alle norme di piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie. La Commissione delle opere pubbliche si occupa pure delle questioni di natura fondiaria.

**Art. 42**  
**a) Ispezione degli**  
**atti**

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto le Commissioni o loro delegazioni, hanno il diritto di prendere visione presso gli uffici comunali ed in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

**b) Obbligo di**  
**discrezione**

I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

**Art. 43**  
**Rapporto**

- a) si richiamano gli art. 71 LOC e 13 RALOC;
- b) ogni Commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale;
- c) il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

**CAPITOLO V Diritti politici dei cittadini**

**Art. 44**  
**Petizioni**

**a) Diritto di risposta**

Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole.

E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali.

Se non è indicato il recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.

**b) Esame**

Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio.

Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale e che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal Presidente alla Commissione delle petizioni.

La Commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione.

Il Municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

**Art. 45** Si richiamano gli art. 75 e 79 LOC.

**Referendum**

**Art. 46** Si richiamano gli art. 76, 77, 77a, 78 e 79 LOC.

**Iniziativa**

**CAPITOLO VI Il Municipio**

**Art. 47** Il Municipio è composto di 7 membri.

**Composizione**

**Art. 48** Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l'elezione del Sindaco.

**Seduta costitutiva**

**Art. 49** Si richiamano gli art. 13p) 46 cpv 1, 89 cpv 2, 90, 91 LOC.

**Nomine e decisioni di inizio legislatura** All'inizio d'ogni legislatura il Municipio provvede:

- a) alla nomina del Vicesindaco;
- b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
- c) alla nomina di Commissioni e Delegazioni municipali previste dalla legge o dal regolamento comunale, designando almeno un Municipale, nonché il Presidente;
- d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei Delegati comunali di sua competenza;
- e) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.

Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.

**Art. 50** Il Municipio, esplicando funzioni di ordine esecutivo e nell'ambito dell'autonomia residua comunale, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del Comune, in particolare:

**Competenze generali**

- a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria fra gli abitanti;
- b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socioculturali del Comune.

Svolge inoltre i seguenti attributi:

- 1) dirige l'amministrazione comunale nel contesto delle competenze generali di cui all'art. 106 LOC;
- 2) esercita funzioni di polizia locale di cui agli art. 107, 108, 109 LOC e agli art. 23 e 24 RALOC;
- 3) svolge le competenze amministrative di cui all'art. 110 LOC ed adotta le misure per la gestione e l'uso comune e particolare dei beni comunali di cui agli art. 25 e 26 RALOC.

**Art. 51** Al Municipio sono delegate competenze decisionali:

**Competenze delegate**

- a) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di Fr. 40'000.--;
- b) per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di preventivo di Fr. 30'000.--;
- c) per acquisizione, donazione, successione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 30'000.--;
- d) per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un importo di causa di Fr. 30'000.--. Sono riservate le procedure amministrative;
- e) per stipulare inoltre convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo di Fr. 30'000.--;
- f) per decidere la presentazione del referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42

della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici).

Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) è fissato un limite massimo complessivo annuo di Fr. 150'000.--.

Il Municipio ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio comunale e la Commissione della gestione dopo la risoluzione municipale.

**Art. 52**  
**Deleghe**  
**all'amministrazione**

Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.

Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

**Art. 53**  
**a) Convocazione**  
**delle sedute**

Per la convocazione delle sedute valgono gli art. 93 e 94 LOC.

**b) Luogo**

Le sedute hanno luogo presso la sede amministrativa di Morbio Superiore.

**Art. 54**  
**Modalità di**  
**funzionamento**  
**delle sedute**

Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della LOC e in particolare:

art. 96 LOC obbligo di partecipazione

art. 95 LOC chiamata dei supplenti

art. 94 LOC validità della seduta

art. 99 LOC validità delle risoluzioni

art. 97 LOC difetto della maggioranza assoluta

art. 98 LOC svolgimento seduta: direzione, discussioni, votazioni

art. 100 LOC collisione d'interessi

art. 102 LOC revoca di risoluzioni

art. 111 LOC pubblicazione delle risoluzioni

**Art. 55**  
**Spese non**  
**preventivate**

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di Fr. 30'000.--.

**Art. 56**  
**Lavori e forniture**

Si fa riferimento alla Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001, entrata in vigore il 01.05.2001 e al successivo Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche, del 01.10.2001.

**Art. 57**  
**Verbale**

Si richiama l'art. 103 LOC.

**Art. 58**  
**Norme**  
**comportamentali**  
**a) Informazioni**

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo previsto dall'art. 104 LOC ed ai criteri di rilascio degli estratti di cui all'art. 105 LOC.

**b) Divieto di prestazione** Si richiama l'art. 101 LOC.

**Art. 59  
Informazione alla popolazione** Si richiamano l'art. 112 LOC e 27 RALOC.

## **CAPITOLO VII Il Sindaco**

**Art. 60  
Competenze** Per le incombenze del Sindaco si richiamano le seguenti disposizioni della LOC:  
Art. 118 LOC: competenze e funzioni: in genere;  
Art. 119 LOC: competenze e funzioni: in particolare;  
Art. 120 LOC: supplenza del Sindaco;  
Art. 121 LOC: casi urgenti.

## **CAPITOLO VIII Dicasteri - Commissioni - Delegazioni**

**Art. 61  
Dicasteri** Si richiama l'art. 90 LOC.

**Art. 62  
Delegazioni e Commissioni** Quando la legge non prevede altrimenti, le Commissioni o le Delegazioni imposte dalla legge o da regolamenti comunali sono composte di 5 membri.  
Il Municipio può insediare in ogni momento altre Commissioni e ne decide liberamente il numero dei membri.  
Le Commissioni sono convocate a cura del Presidente, tramite la Cancelleria comunale o dal Municipio, con avviso scritto ai membri almeno sette giorni prima della seduta.

**Art. 63  
Competenze – verbale** Si richiamano i cpv. 3 e 4 dell'art. 91 LOC.  
In casi particolari, quale Segretario, può essere designato un dipendente comunale.

**Art. 64  
Commissioni di frazione**

1. Il Municipio, all'inizio di ogni periodo amministrativo, entro il mese di luglio, nomina le Commissioni di frazione di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio (compresi Roncapiano e Scudellate) e Sagno che staranno in carica per l'intero quadriennio.
2. Ogni Commissione si compone di 5 membri.  
Ogni Commissione designa il Presidente ed il Segretario.
3. La Commissione esercita esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative al proprio quartiere. Sarà consultata dal Municipio o si rivolgerà a quest'ultimo per esprimersi su argomenti di carattere urbanistico, di edilizia pubblica, viari, ambientali, sociali, di sicurezza pubblica e culturali.
4. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Municipio tramite la Cancelleria comunale, con avviso scritto ai membri, almeno 7 giorni prima della seduta.

### TITOLO III I DIPENDENTI COMUNALI

**Art. 65**  
**Dipendenti -**  
**funzioni**

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e dell'Azienda acqua potabile sono disciplinati dal Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD).  
I rapporti d'impiego con i docenti dell'istituto scolastico sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale.

**Art. 66**  
**Dichiarazione di**  
**fedeltà**

Prima di entrare in carica il segretario comunale, il capo contabile, il capotecnico nonché eventuali altri funzionari dirigenti a giudizio del Municipio, sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi.

### TITOLO IV INDENNITA'

**Art. 67**  
**Indennità ai membri**  
**del Municipio e**  
**delle Commissioni**

I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità annue:  
Sindaco: CHF 8'000.--  
Vicesindaco: CHF 6'000.--  
Municipali: CHF 5'000.--  
Indicizzate annualmente al rincaro.

Inoltre ricevono un'indennità di Fr. 50.-- per seduta alla quale presenziano.  
I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali e i membri delle Commissioni nominate dal Consiglio comunale, ricevono un'indennità di Fr. 50.-- per ogni seduta alla quale partecipano.  
La stesura di un rapporto commissionale equivale ad una seduta.

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità.  
a) per una giornata: Fr. 200.--  
b) per mezza giornata: Fr. 100.--  
c) per missioni fuori Comune saranno rimborsate le spese vive comprovate.

**Art. 68**  
**Finanziamento dei**  
**gruppi**

I gruppi rappresentati nel Consiglio comunale sono finanziati mediante il versamento di una somma annua di Fr. 3'000.-- da suddividere in parti uguali fra i medesimi.

Ai consiglieri che non formano gruppo è assegnata una somma annua di Fr 100.- ciascuno.

### TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

**Art. 69**  
**Principi della**  
**gestione finanziaria**  
**e della contabilità**

Si richiama l'art. 151 LOC.

**Art. 70**  
**Preventivi e**  
**consuntivi -**  
**Estensione**

Si richiamano gli art. 152, 157 e 167 LOC.

**Art. 71**  
**Norme per la**  
**gestione finanziaria**

Per quanto concerne il contenuto e la forma del bilancio preventivo e del conto consuntivo la tenuta dei libri contabili e le modalità per le operazioni di incasso e di pagamento fanno stato le norme in materia del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987.

<b>Art. 72</b> <b>Piano finanziario</b>	Si richiama l'art. 156 LOC.
<b>Art. 73</b> <b>Incassi e pagamenti</b>	Il Comune tiene conti correnti postali e/o bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente. Il Municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il Comune e altri enti.
<b>Art. 74</b> <b>Autorizzazione a riscuotere</b>	Il Municipio designa i dipendenti comunali autorizzati, per conto del Comune, a riscuotere le tasse di cancelleria e ad accettare eventuali pagamenti in contanti.
<b>Art. 75</b> <b>Diritto di firma</b>	Il Municipio designa i funzionari che, oltre al segretario comunale, hanno diritto di firma collettiva a due con il Sindaco o il Vice-Sindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

## **TITOLO VI I BENI COMUNALI**

### **CAPITOLO I Disposizioni generali**

<b>Art. 76</b> <b>Suddivisione</b>	I beni comunali si suddividono in: a) beni amministrativi: si richiama l'art. 177 LOC; b) beni patrimoniali: si richiamata l'art. 178 LOC.
<b>Art. 77</b> <b>Amministrazione</b>	Si richiama l'art. 179 LOC.
<b>Art. 78</b> <b>Alienazioni - Locazioni</b>	Si richiama l'art. 180 LOC.

### **CAPITOLO II I beni amministrativi**

<b>Art. 79</b> <b>a) Beni amministrativi in senso stretto</b>	Comprendono le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, il cimitero, l'acquedotto, le canalizzazioni.
<b>b) Beni d'uso comune</b>	Comprendono le cose che il Comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.
<b>Art. 80</b> <b>Titolo di acquisizione ed estinzione</b>	I beni amministrativi sono costituiti o soppressi mediante decisione del Consiglio comunale.
<b>Art. 81</b> <b>Amministrazione</b>	L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale. Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

### **CAPITOLO III Utilizzazione dei beni amministrativi**

- Art. 82**  
**Uso comune**
- Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.
- Art. 83**  
**Uso speciale**
- a) In generale**
- L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
- b) Autorizzazione**
- E' soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e riunione. Non è soggetto ad autorizzazione l'uso ragionevole dei beni definiti all'art. 79 lett. b quale la raccolta di firme per iniziative popolari, referendum e petizioni comunali, cantonali e federali.
- c) Concessione**
- E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.
- d) Procedura**
- Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Municipio previa domanda scritta.
- e) Condizioni**
- Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.
- f) Durata**
- La durata massima per le autorizzazioni è di 10 anni. La durata massima per le concessioni è di 30 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
- g) Revoca**
- Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte. La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di una indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

### **CAPITOLO IV Tasse**

- Art. 84**  
**Ammontare**
- Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
- opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a Fr 30.-- il m<sup>2</sup> l'anno, oppure fino a Fr 300.-- il m<sup>2</sup> una volta tanto;
  - posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a Fr 30.-- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
  - posa di distributori automatici, fino a Fr 500.-- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a Fr 100.-- l'anno per ogni m<sup>2</sup> misurato verticalmente;
  - esercizio di commerci durevoli fino a Fr 500.-- il m<sup>2</sup> l'anno; occasionali fino a

- Fr 50.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) posteggio di veicoli: il Municipio stabilisce in via d'ordinanza le seguenti tasse e/o agevolazioni
- nei posteggi muniti di parchimetro da Fr. 0.50 a Fr. 1.-- all'ora;
  - nei posteggi muniti di parchimetro e nei posteggi gratuiti che prevedono una sosta di durata limitata, il Municipio può prevedere in via di ordinanza delle agevolazioni per il posteggio di lunga durata.
- Per la concessione di tali agevolazioni le tasse sono stabilite da un minimo di Fr. 100.-- ad un massimo di Fr. 300.-- all'anno per autorizzazioni annuali e da un minimo di Fr. 5.-- fino ad un massimo di Fr. 20.-- la settimana per le autorizzazioni provvisorie;
- il Municipio può prevedere delle fasce orarie gratuite;
  - nei parcheggi in uso esclusivo: da un minimo di Fr. 50.-- fino ad un massimo di Fr. 100.-- al mese per posti all'aperto e da un minimo di Fr. 80.-- fino ad un massimo di Fr. 150.-- al mese per posti coperti. (3)
- f) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazioni di cantieri e simili, fino a Fr 20.-- il m<sup>2</sup> per mese o frazione di mese; posa di contenitori e simili fino a Fr 350.-- annui per unità;
- g) luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a Fr 5.-- il m<sup>2</sup> il giorno.

Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

**Art. 85**  
**Criteri di computo**

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

**Art. 86**  
**Pagamento**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

**Art. 87**  
**Esenzioni**

Sono esenti da tasse le utilizzazioni a fini ideali: riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini.

È pure esente da tasse l'uso da parte di associazioni o società non a scopo di lucro attive e con sede nel Comune.

**Art. 88**  
**Restituzione**

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

La rinuncia non dà diritto a rimborso.

La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

**Art. 89**  
**Concessioni e autorizzazioni esistenti**

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

## **CAPITOLO V Fidejussioni e Mutui – Divieti – Prestazioni obbligatorie**

**Art. 90**  
**Fidejussioni e mutui - divieti**

Si richiama l'art. 183 LOC.  
Si richiamano gli art. 182, 184 e 185 LOC.

**Art. 91**  
**Prestazioni obbligatorie**

In caso di catastrofi naturali e di eventi eccezionali il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro. Si richiama l'art. 109 LOC.

## **TITOLO VII CONTRAVVENZIONI E MULTE**

**Art. 92**  
**Ammontare della multa**

Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali va fino a un massimo di Fr 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

**Art. 93**  
**Rapporti - Segnalazioni**

Si richiama l'art. 146 LOC.

**Art. 94**  
**Procedura**

Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le Norme degli art. 147, 148, 149 e 150 della LOC.

## **TITOLO VIII REGOLAMENTI - ORDINANZE - TASSE - INDENNITA'**

**Art. 95**  
**Regolamenti e esposizione**

Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.  
Si richiama l'art. 187 LOC.

**Art. 96**  
**Ordinanze**

Si richiama l'art. 192 LOC.

**Art. 97**  
**Tasse e indennità**

Le tasse e le tariffe in materia di polizia locale nonché l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati, che esulano dai normali compiti, sono stabilite da speciale regolamento o ordinanza.

**Art. 98**  
**Sportello**

Il Municipio fissa tramite ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE**

**Art. 99**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. Lo stesso ha validità retroattiva con la nascita del Comune in data 26 ottobre 2009.

**Art. 100**  
**Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti comunali delle frazioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Approvato dal Municipio in data 22 marzo 2010 con Risoluzione Municipale No. 306.2010.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  
Pm. Croci

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 13 e 20 luglio 2010.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:  
MI. Valtulini

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dal Lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione no. 165-RE-11113 del 15 settembre 2010.

(1) Modifica adottata dal CC. in data 28 marzo 2012 e ratificata dalla Sezione degli Enti Locali in data 16 agosto 2012 (risoluzione no. 165-RE-12023).

(2) Modifica adottata dal CC. in data 17 dicembre 2013 e ratificata dalla Sezione degli Enti Locali in data 6 febbraio 2014 (risoluzione no. 165-RE-12612).

(3) Modifica adottata dal CC in data 19 maggio 2015 e ratificata dalla Sezione degli Enti Locali in data 17 agosto 2015 (risoluzione no.165-RE-13400).